

FISCALITÀ INTERNAZIONALE- 10 SETTEMBRE 2014 ORE 14:32

Italia-Lussemburgo: scambio di informazioni con nuove regole

Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners

Via libera definitivo del Senato al disegno di legge per la ratifica ed esecuzione del “Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere recanti modifiche alla Convenzione fra Italia e Lussemburgo intesa a evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e a prevenire la frode e l’evasione fiscale”: cambiano le regole sullo scambio di informazioni tra i due Stati.

Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge per la ratifica ed esecuzione del “Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere recanti modifiche alla **Convenzione fra Italia e Lussemburgo** intesa a evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e a prevenire la frode e l’evasione fiscale”.

Il disegno di legge - già approvato dalla Camera dei Deputati il 4 giugno 2014 - si compone di 3 articoli. Il primo, contenente l’autorizzazione alla ratifica, autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare il Protocollo aggiuntivo e lo Scambio di lettere contenenti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo.

Il secondo articolo, riguardante l’ordine di esecuzione, conferisce piena ed intera esecuzione ai suindicati accordi, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall’articolo IV del Protocollo stesso.

L’ultimo articolo dispone sull’entrata in vigore della legge, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Protocollo e lo Scambio di lettere entreranno in vigore una volta completate le procedure di ratifica ed esecuzione in entrambi gli Stati contraenti.

Il Protocollo e il nuovo standard di trasparenza

Il Protocollo è stato firmato dai Paesi contraenti il 21 giugno 2012. La Convenzione, invece, è in vigore da oltre 30 anni. Sottoscritta il 3 giugno 1981, è entrata in vigore il 4 febbraio 1983 (ma con effetto dal 1° gennaio 1978), dopo essere stata ratificata in Italia con Legge n. 747/1982.

Una **modifica significativa** alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra la Repubblica italiana e il Granducato del Lussemburgo, introdotta dal Protocollo, concerne il recepimento, nel testo dell’art. 27 della Convenzione, dei paragrafi 4 e 5 dell’art. 26 del Modello di Convenzione dell’OCSE (versione del 2005), che disciplina lo **scambio di informazioni**.

In virtù del nuovo art. 27 della Convenzione, lo scambio di informazioni su richiesta non incontra più un limite nell’interesse fiscale nazionale, né nel segreto bancario, in conformità con quanto previsto dall’art. 26 del Modello OCSE.

In tal modo, l’accordo già in vigore viene adeguato agli standard internazionali in materia di trasparenza e cooperazione amministrativa fiscale tra Stati.

L’art. 27 della Convenzione, nell’attuale versione, prevede che gli Stati contraenti “si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle della legislazione interna degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che essa prevede non è contraria

alla Convenzione [...]. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od Autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte [...].”.

In conformità con la disposizione di cui al paragrafo 1 dell'art. 26 del Modello OCSE (versione del 2005), il nuovo par. 1 dell'art. 27 della Convenzione (come modificato dal Protocollo) prevede che:

“Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le **informazioni verosimilmente pertinenti** per l'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi nazionali concernenti le imposte di qualsiasi genere degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che essa prevede non è contraria alla Convenzione (...).”.

In sede di negoziazione del Protocollo, le delegazioni lussemburghese e italiana hanno optato per l'espressione “verosimilmente pertinenti” (in luogo dell'espressione “prevedibilmente rilevanti”, di cui all'art. 26 del Modello OCSE). Essa è ugualmente compatibile con l'obiettivo di assicurare lo scambio di informazioni su richiesta.

Di particolare rilevanza sono i nuovi paragrafi 4 e 5 dell'art. 27 della Convenzione.

A tal proposito si rileva che il paragrafo 4 dell'art. 26 del Modello OCSE è stato aggiunto nel 2005 al fine di disciplinare esplicitamente lo scambio di informazioni in situazioni nelle quali le stesse non sono richieste per **ragioni fiscali interne**. Prima dell'inserzione del paragrafo 4, tale obbligo non era espressamente statuito nell'ambito dell'art. 26 del Modello OCSE, ma era evidenziato dalle prassi seguite dagli Stati membri, le quali mostravano che, nella fase di raccolta delle informazioni richieste da una parte convenzionale, gli Stati contraenti spesso utilizzavano gli strumenti d'ispezione o d'investigazione previsti dalle proprie leggi interne.

Il paragrafo 5 dell'art. 26 del Modello OCSE è inteso invece ad assicurare che i limiti del paragrafo 3 del suindicato art. 26 non siano utilizzati per prevenire lo scambio di informazioni custodite da **banche**, altre **istituzioni finanziarie**, **delegati**, **agenti** e **fiduciari**, nonché le informazioni sugli **assetti proprietari**. Esso impedisce che uno Stato contraente rifiuti di fornire informazioni ad una controparte convenzionale soltanto perché le stesse sono custodite da una banca o da altra istituzione finanziaria.

In linea con la formulazione di cui ai paragrafi 4 e 5 dell'art. 26 del Modello OCSE, le omologhe disposizioni contenute nel Protocollo (ed introdotte nell'art. 27 della Convenzione) prevedono:

“4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. In nessun caso uno Stato contraente può rifiutare di fornire le informazioni all'altro Stato contraente solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona”.

In sede di negoziazione del Protocollo, le delegazioni lussemburghese e italiana hanno recepito, senza sostanziali modifiche, le disposizioni OCSE.

Lo Scambio di lettere completa gli accordi raggiunti nel contesto del Protocollo in quanto individua gli elementi da riportare nella richiesta, al fine di dimostrare la verosimile pertinenza delle informazioni richieste. Essi sono in linea con quanto previsto dall'OCSE in merito all'art. 26 del Modello di Convenzione, nonché con quanto contenuto nell'art. 5 del Modello di TIEA

dell'OCSE del 2002.



Copyright © - Riproduzione riservata